

Atto di transazione

L'anno 2023 il giorno 23 del mese di Maggio in Cosenza

Il Comune di Tarsia, - (C.f. 88001270789) - in persona del Sindaco p.t. in carica, *Avv. Roberto Ameruso*, assistito dall'Avv. Michelangelo Russo del Foro di Cosenza

e

SO.GE.R.T. S.p.A. - (C.f. 05491900634) - Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi ed Entrate Patrimoniali del Comune di Tarsia, assistita dall'Avv. Mariarita Mazzeo del Foro di Reggio Calabria

e

la Sig.ra [REDACTED], nata il [REDACTED] a [REDACTED] - (C.f.: [REDACTED]) - residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED], assistita dall'Avv. Francesca Ponticello del Foro di Cosenza

Premesso

- che con ricorso del 30.01.2023, notificato il 17.02.2023, la Sig.ra [REDACTED] ha promosso opposizione agli atti esecutivi, ex Art. 617 co. 2) C.p.C., dinanzi al Tribunale di Cosenza, avverso il pignoramento presso Terzi, richiesto da So.Ge.R.T. SpA, Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi ed Entrate Patrimoniali del Comune di Tarsia, in forza della pregressa ingiunzione fiscale, (ai sensi del R.D. 14 Aprile 1910, nr. 639), nr. 2022/1664 del 06.05.2022, avente ad oggetto il pagamento insoluto, nell'ammontare pari a complessivi € 2.332,30, importo così comprensivo delle successive spese e degli interessi di Legge, da imputarsi a nr. 2 verbali, recanti sanzioni amministrative per violazioni del CdS,

aventi rispettivamente, nr. 703/2014 il primo, e nr. 1395/2014 il secondo, per un totale complessivo di € 362,90;

- che la relativa procedura era iscritta al nr. 378/2023 RGAC del Tribunale di Cosenza - Sez. Esecuzioni Mobiliari - e assegnata al Giudice: *Dott. Angelo Antonio Genise*;

- che ora le parti sono addivenute a una transazione della vertenza che, proposta dalla debitrice [REDACTED], è stata accettata dal Comune di Tarsia e dalla So.Ge.R.T SpA, in forza della quale essi parti come in atti costituite e assistite

Convengono e stipulano

la premessa fa parte integrante del presente atto con forza pattizia.

Il Comune di Tarsia, la So.Ge. R.T. SpA, e la Sig.ra Pingitore Letizia dichiarano di comporre transattivamente la lite per quanto in premessa fra di essi ancora pendente alle seguenti condizioni:

1) la Sig.ra [REDACTED] dichiara di rinunciare, siccome con la firma del presente atto formalmente rinuncia, alla spiegata opposizione agli atti esecutivi di cui in premessa;

2) contestualmente il Comune di Tarsia e la So.Ge. R.T. SpA dichiarano di rinunciare, siccome con il presente atto a propria volta formalmente rinunciano, all'ingiunzione fiscale per quanto in premessa posta in essere avverso la Sig.ra [REDACTED];

3) la Sig.ra [REDACTED], altresì, corrisponderà al creditore Comune di Tarsia, contestualmente alla firma del presente atto, la somma di € 362,90, (euro trecentosessantadue/90 cents), pari all'importo complessivo delle sanzioni per le violazioni al C.d.S. originariamente irrogate. Detta somma è stata determinata dalle parti a saldo e stralcio del maggior debito risultante dall'atto di ingiunzione

descritto in premessa a tacitazione e saldo di tutto quanto dovuto dalla parte debitrice per capitale, interesse e competenze legali in relazione al titolo di cui alla medesima premessa del presente atto, mediante bonifico bancario da eseguirsi su espressa richiesta della parte creditrice mediante accredito sul conto corrente intestato al Comune di Tarsia - (Tributi Comunali) - nr. 001039830987 in essere presso "Poste Italiane SpA" con Iban: IT04N0760116200001039830987;

4) la Sig.ra [REDACTED] corrisponderà, inoltre, alla So.Ge.R.T. SpA, contestualmente alla firma del presente atto, le spese per la procedura esecutiva (ex Art. 3 D.M. 21/11/2000) pari a € 165,45 e le spese per i Diritti Tabellari (ex Art. 1/2 D.M. 21/11/2000) pari a € 83,67, e così per un totale complessivo di € 249,12 (euro duecentoquarantanove/12 cents), mediante accredito sul conto corrente intestato a So.Ge.R.T. SpA, nr. 001032910612 in essere presso "Poste Italiane" con Iban: IT75Y0760103400001032910612, indicando nella causale il numero di posizionamento pignoramento: "TAPG6020230000401-SPESE PROC ES ACCORDO TRANSATT".

Per effetto di quanto su convenuto le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in dipendenza di ciò che è oggetto del Giudizio di cui in premessa e comunque a ciascuno titolo, ragione o causa, fatto salvo il buon fine dei pagamenti.

Resta inteso, altresì, che il Giudizio iscritto al Nr. 378/2023 RGAC del Tribunale di Cosenza - Sez. Esecuzioni Mobiliari - verrà abbandonato dalle parti.

Il presente accordo, redatto in triplice copia originale, è sottoscritto dalle parti costituite nonché dai loro rispettivi Difensori per rinuncia alla solidarietà di Legge loro spettante.